

Serbatoio GPL in comodato: spetta al cliente comodatario l'onere di restituirlo



La Corte di Appello di Napoli afferma che il d.lgs. n. 32/1998 - che impone al comodante l'obbligo di procedere a proprie spese alla rimozione dei serbatoi di GPL - disciplini i soli contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, mentre per i rapporti successivi si debba far riferimento alla disciplina contrattualmente prevista o, in sua assenza, a quella codicistica che all'art. 1809 c.c., in materia di comodato, impone al comodatario l'onere della restituzione della cosa, una volta che questi se ne sia servito in conformità al contratto.

di Beatrice Molteni - Avvocato

App. Napoli, sez. IX, sent., 3 ottobre 2024



Parte attrice, persona fisica, sottoscriveva un **contratto di fornitura di gas** con la società convenuta, al quale accedeva, in regime di comodato, la concessione di un serbatoio utilizzato per il rifornimento. L'attrice lamentava che, a seguito della disdetta della fornitura e nonostante gli accordi intercorsi, la società non avesse provveduto al ritiro del serbatoio, la cui presenza, per l'ingombro derivatone, avrebbe impedito le attività di manutenzione e ristrutturazione del giardino, producendole un danno.

L'istante chiedeva al Giudice di Pace di Napoli la **condanna della società convenuta all'immediata rimozione del serbatoio di GPL e al risarcimento dei danni provocati**.

La convenuta, dopo aver eccepito l'incompetenza per valore del giudice adito, deduceva il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, sostenendo che quest'ultima non sarebbe stata titolare del contratto di comodato relativo al serbatoio, stipulato invece con il Condominio, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo trasferito i rapporti ad altra società di energia che sarebbe quindi divenuta proprietaria del serbatoio. Proponeva infine domanda riconvenzionale per il pagamento di fatture.

App. Napoli, sez. IX, sent., 3 ottobre 2024